

CONVENZIONE

Tra

La Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con sede in .....  
 qui rappresentata dal ..... nella sua  
 qualità di ..... (di seguito: “Aspi” o “Società Concessio-  
 naria”)

E

Il Comune/la Provincia ..... con sede in .....  
 qui rappresentato dal ..... nella sua  
 qualità di ..... (di seguito: “Ente territoriale”)

**PER**

disciplinare i reciproci rapporti in merito alla gestione e alla manutenzione del  
 manufatto “cavalcavia” esistente e scavalcante la viabilità autostradale (di  
 competenza Provinciale), sito al Km 6+221 dell’autostrada D14, posto al ser-  
 vizio della viabilità ordinaria di SP7 - Via Corriera in Comune di Cotignola,  
 coord GPS 44.379277 11.882656 nel seguito “OPERA”.

**PREMESSO**

1. che in data 12.10.2007 Autostrade per l'Italia ha stipulato con l'ANAS S.p.A. – le cui funzioni di amministrazione concedente sono state trasferite ex lege n.14/2012 al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - la convenzione unica approvata per legge 6 giugno 2008 n. 101, avente ad oggetto la concessione per la gestione di una rete autostradale nel cui ambito rientra anche l’autostrada A 1;
2. che, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a

far data dal 1.10.2012, il trasferimento ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito “Ministero”) delle funzioni di amministrazione concedente - di cui all’art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all’ANAS S.p.A.;

3. che in data 24.12.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autostrade per l’Italia hanno sottoscritto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;

4. che ai sensi dell’art. 5 del D.L. n.22 del 01.3.2021 – pubblicato in G.U. n. 51 del 01.03.2021 – la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata rideterminata in Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (di seguito “Ministero”)

5. che sulla predetta autostrada, al km 6+221, è collocato in attraversamento l’OPERA richiamata in testa al presente atto posta al servizio della viabilità ordinaria SP7 - Via Corriera in Comune di Cotignola;

6. che l’Ente territoriale è ente proprietario della strada comunale/provinciale di SP7 - Via Corriera insistente sull’OPERA di che trattasi e pertanto ne cura, a proprie spese e responsabilità, la gestione e la manutenzione ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada;

7. che l’art. 49, comma 5 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120 del 11/09/2020, ha modificato l’art. 25 del D. Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

8. che, in particolare, i commi 1-bis e 1-ter del citato art.25 del D. Lgs. 285/1992, come modificati, sanciscono che, a prescindere dal regime

patrimoniale in essere, “(...) *le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore (...)*

9. che con nota n. 11003 del 20.04.2021 il Ministero ha emanato le Linee Guida contenenti le indicazioni rivolte alla predisposizione delle convenzioni tra i gestori delle viabilità interferite;

10. che l’art. 25 del Codice della Strada è stato successivamente e ulteriormente modificato dal Legislatore con D.L. n. 121/2021 convertito in legge n. 156/2021 che con comma 1 bis del predetto articolo ha introdotto il seguente emendamento “*le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità, **ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria**, dell’ente che rilascia la concessione di attraversamento di cui al comma 1, qualora la strada interferita sia di tipo superiore a quello della strada interferente*”.

11. che la succitata legge di conversione ha anche previsto che “*Al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli atti convenzionali previsti dall’articolo 25, commi 1 -quater e 1 -quinquies , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato, in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell’articolo 2 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l’elenco delle*

*strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 -bis e 1 -ter del medesimo articolo 25".*

12. che in adempimento alla previsione normativa di cui alla precedente premessa il Ministero ha emanato, in data 2.12.2021, il Decreto con il quale ha approvato l'elenco delle infrastrutture e provveduto ad individuare i relativi Enti titolari, ai sensi dell'art. 25 commi 1 bis e 1 ter del Codice della Strada;

13. che con nota prot. n. 1553 del 25.01.2022 il Ministero ha aggiornato le Linee Guida per garantire una chiara ripartizione delle competenze nella gestione dei sovrappassi/sottopassi, fermo restando le indicazioni già espresse nelle precedenti Linee Guida di cui alla premessa 9), non specificatamente superate, da assumere quale riferimento nella predisposizione nelle convenzioni tra gli Enti titolari di strade interferenti;

14. che, in considerazione a quanto espresso ai punti precedenti, si rende necessario procedere alla stipula del presente atto convenzionale per definire la titolarità dell'OPERA e regolare le reciproche responsabilità in termini di gestione e manutenzione tra Aspi e l'Ente territoriale.

### **Tutto ciò premesso**

### **Art 1**

### **Valore delle Premesse**

Le premesse esposte in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto, assumendo, a tutti gli effetti, valore di patto.

### **Art. 2**

### Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti transitori e permanenti relativi alla gestione e manutenzione dell'OPERA, ivi comprese le sue barriere di sicurezza laterali, ai sensi dell'art. 14 e 25 del Codice della Strada, del D.M. del 2.12.2021 e delle Linee Guida di cui alle premesse n. 9 e 13).

### Art.3

#### Descrizione dell'OPERA

L'OPERA oggetto della presente è costituita dal manufatto esistente sovrappassante la viabilità autostradale (di competenza Provinciale) sito nel territorio del comune di Cotignola, come meglio individuato dalle coord GPS 44.379277 11.882656 e descritto in ALLEGATO 1.

Per COMPONENTI STRUTTURALI dell'OPERA si intendono tutti gli elementi strutturali (sottofondazioni, fondazioni, elevazioni, spalle, pile, muri d'ala, impalcati, coronamenti, appoggi ed ogni altro elemento agli stessi connesso).

Per COMPONENTI FUNZIONALI dell'OPERA si intendono la pavimentazione della viabilità locale sovrappassante, compreso lo strato di impermeabilizzazione e i giunti, e i relativi arredi, impianti e pertinenze, la segnaletica verticale ed orizzontale installata sul manufatto, le reti, le barriere di sicurezza.

### Art.4

#### Proprietà dell'OPERA

La proprietà delle COMPONENTI STRUTTURALI dell'OPERA sovrappasso, e delle barriere di sicurezza installate nel tratto compreso tra le sue due spalle/ovvero fino alla lunghezza degli approcci sui quattro lati nel caso in cui gli stessi garantiscano il collegamento funzionale con le barriere di protezione

contigue sulla viabilità dell'Ente territoriale, è in capo ad Aspi, nell'ambito del perimetro concessorio.

La proprietà delle COMPONENTI FUNZIONALI dell'OPERA sovrappasso, ad eccezione delle barriere di sicurezza installate nel tratto compreso tra le sue due spalle, è in capo all'Ente territoriale.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti espressamente concordano che la custodia delle barriere di sicurezza è attribuita in capo all'Ente territoriale.

## Art. 5

### Manutenzione dell'OPERA

L'Ente territoriale, quale titolare e responsabile della SP7 - Via Corriera, ai sensi dell'art. 14 Codice della Strada, provvede a propria cura, spese e responsabilità alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla vigilanza ed al mantenimento in efficienza ed in condizioni di sicurezza del tratto stradale della propria viabilità composto dalle rampe (comprese le relative barriere di sicurezza ove presenti, con le esclusioni specificate al successivo punto a) di accesso all'OPERA di scavalco e dalla piattaforma viaria sull'OPERA stessa, ivi comprese anche tutte le COMPONENTI FUNZIONALI presenti sull'opera di scavalco **ad eccezione:**

- a) della manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle barriere di sicurezza insistenti sull'opera e ai tratti adiacenti all'opera che sono strettamente funzionali all'installazione della barriera stessa (conformemente alle lunghezze di funzionamento specificate nei crash test);
- b) della manutenzione straordinaria dei giunti, nei limiti di quanto specificato nel prosieguo del presente articolo;

Rimane in capo all'Ente territoriale - nella sua qualità di custode delle barriere di sicurezza insistenti sulla propria viabilità in considerazione della disponibilità immediata e concreta di intervenire sulle predette barriere - l'onere della vigilanza ed il controllo dell'efficienza delle stesse, in continuità con i tratti di viabilità precedenti e successivi, di cui lo stesso è titolare. In particolare, per le barriere installate in vigore del DM 28.6.2011, i predetti controlli di efficienza devono essere svolti in coerenza con quanto previsto nei manuali di uso e manutenzione delle barriere. Tale Ente dovrà garantire la pronta attivazione di misure compensative immediate per il successivo ripristino, da parte di Aspi, delle condizioni di sicurezza sulla viabilità in caso di inefficienze rinvenute sulle barriere a seguito delle ispezioni effettuate, per incidenti, atti vandalici, o fenomeni di altra natura. Lo stesso Ente dovrà fornire formale e precisa comunicazione qualora si rendesse necessario l'intervento di manutenzione ordinaria sulle barriere da parte di ASPI - anche al fine di poter adottare sulla propria infrastruttura ulteriori azioni di mitigazione del rischio- provvedendo ad emettere specifica ordinanza che consenta tale intervento sulla propria viabilità, curandone altresì la relativa cantierizzazione.

L'Ente territoriale provvede inoltre a porre in essere gli interventi intesi a prevenire e gestire la formazione del ghiaccio o l'accumulo della neve e per fronteggiare eventi esogeni, quali incidenti, frane o sversamenti di rifiuti, ponendo anche in essere, nell'immediato, le misure limitative della circolazione ritenute necessarie per garantirne la sicurezza.

Nonostante i giunti siano una componente funzionale dell'OPERA, in un'ottica di fattiva collaborazione con l'Ente territoriale, ASPI provvederà a propria cura e spese alla sostituzione dei giunti insistenti sulla viabilità in parola, qualora ciò

si renda necessario o per raggiungimento del limite di vita utile dell'elemento, ovvero per eccessiva usura derivata dagli intensi flussi di traffico insistenti sulla viabilità sovrappassante il cavalcavia autostradale.

Resta inteso che sarà cura e responsabilità dell'Ente territoriale avvisare tempestivamente ASPI della necessità di sostituzione dei giunti in modo che la stessa possa provvedere in tempi utili, e che rimarrà in capo all'Ente territoriale ogni altro onere e responsabilità in merito alla sorveglianza e manutenzione ordinaria dei giunti.

Aspi provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere murarie e COMPONENTI STRUTTURALI relative all'OPERA, composta da impalcato e relativi apparecchi di appoggio, cordoli, spalle e pile. Inoltre, provvede anche alla manutenzione ordinaria delle barriere di sicurezza, intesa come ripristino di danni causati da incidente con alterazione della piena funzionalità della barriera stessa e come eventuali altre attività la cui necessità sia evidenziata a seguito dei controlli e della sorveglianza da parte dell'Ente territoriale. Aspi provvede inoltre alla manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza secondo quanto meglio specificato nel successivo art. 6.

Tutte le attività relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza di Aspi secondo quanto disciplinato nel presente articolo, saranno conformi alla normativa tecnica vigente nonché agli standard tecnici adottati e riconosciuti dal Ministero nei rispettivi rapporti concessori.

Aspi avrà il diritto di chiedere all'Ente territoriale di interrompere temporaneamente il traffico stradale, previo avviso scritto all'Ente territoriale da comunicarsi – salvo motivi di comprovata urgenza – con almeno quindici giorni di anticipo al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza in

corrispondenza del cavalcavia, quando, a suo giudizio, ciò si rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle COMPONENTI STRUTTURALI dell'OPERA e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle barriere di sicurezza, o per qualsivoglia altra inderogabile esigenza attinente il cavalcavia ed il traffico autostradale. In tali occasioni l'Ente territoriale provvederà ad emettere le relative ordinanze per le eventuali limitazioni o deviazioni di traffico e potrà richiedere che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari.

Resta inteso che, trattandosi di infrastrutture di interesse pubblico, non sono ravvisabili nel caso di specie i presupposti per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della L. n. 160/2019, o qualunque altro onere a titolo di occupazione temporanea della viabilità o di aree di competenza dell'Ente, necessarie per la realizzazione da parte di Aspi di interventi sulla struttura del cavalcavia e/o sulle barriere di sicurezza, che – in coerenza con le previsioni del novellato art. 25 del Codice della Strada - non possono essere eseguiti senza la predetta occupazione.

Per lo svolgimento dell'attività manutentiva di sua competenza, che comporti occupazione di sede autostradale o interruzione del traffico ivi transitante, l'Ente territoriale dovrà coordinarsi con Aspi, previo avviso scritto che dovrà esserle comunicato – salvo motivi di comprovata urgenza – almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori ed attenersi alle prescrizioni che la stessa potrà impartire riguardo a tempi e modalità esecutive dei lavori. Aspi potrà richiedere che i lavori di manutenzione cui è tenuto l'Ente territoriale – che non comportino occupazione di sede autostradale e/o interruzione del traffico ivi transitante ma

suscettibili di impattare sulla sicurezza del traffico autostradale – siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni.

Resta inteso che in caso si riscontrassero inadempienze in ordine agli obblighi di manutenzione a carico dell'Ente territoriale, tali da compromettere la stabilità dell'OPERA o la sicurezza e/o la regolarità del traffico autostradale sottopassante, Aspi provvederà a darne comunicazione all'Ente territoriale che si obbliga fin da ora a provvedere ad eliminare le deficienze riscontrate, con tempestività e comunque entro il termine che sarà indicato.

#### **Art. 6**

##### **Interventi di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza**

La manutenzione straordinaria della barriere intesa come riqualifica per obsolescenza, evoluzioni normative o di variazioni significative della tipologia di traffico che utilizza il cavalcavia, consiste nella sostituzione con tipologie di nuova generazione e/o maggiori prestazioni, da eseguire in conformità alle norme vigenti.

Tali interventi di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza insistenti sull'OPERA, sono a cura, spese e responsabilità di Aspi in conformità al progetto esecutivo redatto dalla stessa sulla base delle informazioni relative ai volumi e alla tipologia di traffico che utilizza la viabilità sovrappassante, fornite e/o validate a cura dall'Ente territoriale.

L'intervento di riqualifica o di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza sul cavalcavia, non è soggetto all'approvazione tecnica dell'Ente territoriale, che tuttavia dovrà essere coinvolto in fase di progettazione per le soluzioni di cantierizzazione da adottare sulla viabilità di competenza e

informato con adeguato anticipo rispetto al prevedibile avvio dei lavori, ai fini della emissione della relativa Ordinanza.

Ultimati i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e/o o di manutenzione straordinaria, si procederà alla relativa consegna con la presenza di tecnici delle parti alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. All'atto della consegna, ove già non effettuato, Aspi dovrà trasferire all'Ente anche tutta la documentazione relativa al dispositivo di protezione installato (certificato CE, rapporto di prova, disegni tecnici e stralcio del Piano di Manutenzione per la parte relativa al dispositivo stesso).

Al termine della visita sarà redatto regolare verbale in due originali, uno per l'Ente territoriale e uno per Aspi.

E' facoltà del Ministero intervenire alla succitate visite con propri tecnici.

A far data dal predetto verbale, l'Ente territoriale prende in consegna nuovamente la strada/area su cui si è realizzato l'intervento di riqualifica e/o di manutenzione straordinaria, unitamente alle nuove protezioni installate da Aspi.

#### **Art. 7**

#### **Responsabilità per danni**

L'Ente territoriale si assume ogni responsabilità per i danni causati alla proprietà autostradale nel corso o in dipendenza dell'esercizio della viabilità insistente sull'OPERA, e si obbliga a tenere sollevata Aspi e il Ministero da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per danni che venissero arrecati a persone e/o a cose in relazione alla manutenzione di ciò che è attribuito nelle proprie competenze ai sensi del precedente art. 5.

Parimenti Aspi si obbliga a tenere sollevato l'Ente territoriale da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per danni eventualmente arrecati a

persone e/o a cose, nel corso o in dipendenza della manutenzione dell'OPERA di cui alla presente convenzione, per quanto di competenza ai sensi del precedente art. 5.

#### **Art. 8**

##### **Modifiche strutturali e viarie**

L'Ente territoriale, nello svolgere i lavori di riparazione e manutenzione di propria competenza, si obbliga a non apportare alcuna modifica alle caratteristiche dell'OPERA qui considerata.

Resta inteso che ove l'Ente territoriale dovesse modificare la sovrastruttura stradale, detto intervento dovrà essere sempre preventivamente autorizzato da Aspi e realizzato a completa cura, spese e responsabilità dell'Ente stesso.

#### **Art. 9**

##### **Sottoservizi**

La posa di sottoservizi lungo l'OPERA, nell'interesse e ad opera di qualsivoglia soggetto, potrà avvenire solo previo rilascio di apposito atto concessorio da parte di Aspi, previa approvazione del Ministero.

#### **Art. 10**

##### **Regolamentazione del transito di veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità**

L'Ente territoriale è deputato, ai sensi dell'art.10 comma 6 del D.Lgs. n.185/1992, al rilascio delle autorizzazioni relative al transito di veicoli e trasporti eccezionali sulle viabilità locali sovrappassanti la rete autostradale, quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, come specificato dal comma 10 del medesimo articolo.

Aspi, in adempimento alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.293 del 15/06/2017 “*direttiva in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità*”, fornirà all’Ente territoriale, il limite di carico ammissibile per l’OPERA oggetto della presente convenzione e le eventuali prescrizioni di transito al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui al punto precedente.

Il rilascio da parte dell’Ente territoriale di autorizzazioni ai transiti di veicoli e trasporti eccezionali eccedenti i limiti di carico forniti da Aspi, di cui al punto precedente, dovrà essere subordinato, in adempimento alla citata circolare n.293/2017, alle necessarie verifiche tecniche condotte da Aspi, su richiesta dell’Ente territoriale. In esito a tali verifiche verrà rilasciato dalla Società Concessionaria specifico nulla osta, in carenza del quale l’Ente territoriale non potrà concedere alcuna autorizzazione al transito.

L’Ente territoriale comunicherà, con cadenza annuale, ad Aspi il numero dei transiti eccezionali autorizzati ( delle sole tipologie singole e multiple ) e le relative caratteristiche.

## **Art. 11**

### **Efficacia e durata**

L’efficacia della presente convenzione è comunque subordinata all’approvazione del Ministero e decorrerà dalla data del relativo provvedimento. Di tale efficacia Aspi ne darà tempestiva comunicazione all’Ente territoriale.

La presente convenzione avrà durata pari alla convenzione di concessione autostradale stipulata con il Ministero di cui al punto 1 delle premesse, ovvero

fino al 2038.

Allo scadere di tale termine, ovvero in caso di cessazione della convenzione di concessione autostradale, il Ministero subentrerà in tutti i patti contemplati con il presente atto.

## **Art. 12**

### **Risoluzione delle controversie e domicilio**

Per ogni eventuale controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione rimane stabilita la competenza esclusiva del Foro di .....

Ai fini dell'attuazione delle obbligazioni dedotte nel presente atto, la Società Concessionaria Aspi elegge il proprio domicilio presso ....., mentre l'Ente territoriale elegge il proprio domicilio presso .....

## **ART. 13**

### **Informativa per la gestione dei dati personali**

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679 di seguito "GDPR" in materia di privacy, le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società ovvero dei Procuratori da loro nominati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire tale rapporto.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto

riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- ASPI, così come costituita in testa al presente atto, il cui Data Owner del Trattamento è . . . . ., quale . . . . .

Il Data Protection Officer di ASPI, ai sensi dell'art. 37,38 e 39 del GDPR, è contattabile all'indirizzo [dpo@pec.autostrade.it](mailto:dpo@pec.autostrade.it) al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- l'Ente territoriale, così come costituita in testa al presente atto, il cui Data Owner del Trattamento è . . . . ., quale . . . . .

Il Data Protection Officer dell'Ente territoriale, ai sensi dell'art. 37,38 e 39 del GDPR, è contattabile all'indirizzo . . . . . al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

#### **Art. 14**

##### **Modalità fiscali**

Il presente atto, sarà registrato solo in caso d'uso, e sarà assoggettato all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26.04.86, n. 131, fatte salvo tutte le altre normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in numero . . . . . originali.

## Bozza

|                |
|----------------|
| (Data e luogo) |
|----------------|

Per l'Ente territoriale

Per Autostrade per l'Italia S.p.A.